ANNO IV 1851 - N° 126

L'OPINIONE

Mercoledì 7 maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

Un Anno,	*Torino*, L. 40	— *Provincia*, L. 44	— *Estero*, L. 50 »
6 Mesi	» » 22	» » 24	» » 27 »
3 Mesi	» » 12	» » 13	» » 14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc., debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, Cent. 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, Cent. 25.

L'adunanza generale dei signori Azionisti di questo giornale, prescritta dall'art.° 16 degli Statuti, è convocata pel giorno 19 maggio p. v. alle ore otto di sera.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione

Avv. G. REALIS.

TORINO, 6 MAGGIO.

RIFORMA DELLA TARIFFA DOGANALE

I.

Le riforme economiche perchè raggiungano il loro scopo, che è quello di accrescere il benessere pubblico e con esso di migliorare la condizione delle finanze dello Stato, debbono essere radicali. Quando sono dimezzate e ristrette a lievi modificazioni di tasse, a riduzioni quasi impercettibili de'dritti doganali, allora qualche imprenditore o commerciante può bene esserne avvantaggiato, ma le popolazioni non ne risentono alcun utile, e l'erario invece ne soffre inevitabile danno. La ragione di ciò è semplicissima. Se la diminuzione de'dazi è, a cagion d'esempio, assai notevole, l'utile si riparte sopra tutti i consumatori, perchè il negoziante, il manifatturiere è costretto a ribassare in proporzione il prezzo delle sue merci. Questo ribasso cagionando un aumento nella consumazione, accresce l'attività delle transazioni commerciali, favorisce il perfezionamento dell'industria, e nell'aumento delle importazioni e nella maggior estensione del commercio il Tesoro trova un compenso alle riduzioni daziarie ed una fonte più copiosa d'introiti.

Ma se invece le diminuzioni daziarie si riducono a poca cosa, il valore delle merci rivendute dal negoziante non proverà ribasso, oppure proverà un ribasso sì minimo di cui le popolazioni non si accorgeranno neppure. In tal caso come sperare aumento nella consumazione? Come sperare che all'erario ridondi qualche utile? Esso avrà imposto allo Stato un sacrificio a giovamento de'grandi negozianti.

A noi quindi non sembrò mai opportuna una riforma doganale che non importi una riduzione considerevole de'dazi, ed ora principalmente non ci sembrerebbe tale, perchè le nostre finanze essendo alquanto dissestate, una diminuzione di introiti altro risultato non avrebbe fuorchè quello di rendere più difficile la nostra situazione ed aumentare il *deficit*, che crediamo alla fine dell'anno corrente non sarà minore di 25 o 30 milioni di lire. Chi mai in tali contingenze vorrebbe consigliare od appoggiare improvvidi cangiamenti?

A queste considerazioni intorno al principio che debbe presiedere alla riforma daziaria, altre reputiamo utile di aggiungere sui diritti doganali che varranno a rischiarare una quistione vitale nell'economia delle nazioni per l'influenza che la sua soluzione ha sulla prosperità dell'industria e sul benessere del popolo.

Nello stabilire i dazi doganali conviene innanzi tratto distinguere le derrate di prima necessità, le merci di consumazione generale, i prodotti delle manifatture non attivate nel paese, le materie prime che sono lavorate od impiegate negli opifizi nazionali, e gl'istrumenti del lavoro dalle produzioni che soddisfanno soltanto al lusso dei ricchi, o che sono di consumazione ristretta.

Volendosi giovare ai consumatori, con diminuire i dazi all'importazione delle produzioni estere, l'equità richiede che gl'industriali siano, per quanto spetta allo Stato, posti in grado di fabbricare quelle merci alle stesse condizioni dei manifattori stranieri. Perciò converrebbe esentare le materie prime da qualsiasi diritto, oppure assoggettarle ad un diritto minimo, di maniera che poco influisca sul valore delle produzioni. Oltracciò bisogna esaminare gli elementi che costituiscono il valore delle merci, come sono la materia prima, l'interesse dei capitali impiegati negli stabilimenti, il salario degli operai ed il benefizio netto che spetta al manifatturiere ed al commerciante. Trascurando uno di questi elementi, si corre rischio non solo di togliere di botto ogni protezione all'industria nazionale, ma di metterla nell'impossibilità di sostenere la concorrenza colle produzioni estere.

Queste non sono distinzioni metafisiche e teoriche, siccome pretendono certi uomini pratici, che disdegnano i principii scientifici per occuparsi soltanto della loro applicazione. Se il prezzo delle materie prime e l'interesse del danaro sono pressochè eguali in tutti gli Stati d'Europa, il salario degli operai ed il prezzo degli stromenti del lavoro variano talora notevolmente da uno Stato all'altro, ed il beneficio del produttore è sempre in relazione dell'importanza dello stabilimento industriale.

Un altro argomento che il legislatore debbe considerare è quello di rendere impossibile il contrabbando. L'esperienza ha vittoriosamente dimostrato che le guardie di confine, i cordoni doganali sono insufficienti ad impedirlo. La Francia, co' suoi tre cordoni doganali, col suo sistema inquisitoriale delle perquisizioni, non è riuscita, non diremo ad estirparlo, ma a renderlo assai difficile, ed ogni anno vi s'introducono clandestinamente produzioni estere per parecchie centinaia di milioni. Lo stesso avviene in Austria e fra noi in proporzione, ed avveniva pure, prima delle riforme del 42 e del 45, in Inghilterra, la cui posizione insulare sembrava dovesse meglio guarentirnela.

Se i mezzi a cui finora si ricorse non giovano a raggiugnere lo scopo, l'interesse dello Stato e degli onesti negozianti esigono che se ne adottino altri più efficaci, benchè indiretti, e questi sono l'abbassamento de'dazi per tutte le merci in generale, al punto che il commerciante non trovi più nella frode un guadagno proporzionato al rischio che corre, e nell'assoggettare a un diritto minimo gli oggetti, i quali, come i lavori d'oro, d'argento ed i gioielli, essendo di gran valore e di picciolo volume, possono essere ed anzi sono quasi sempre introdotti per contrabbando con assai facilità e rendono così inutile la tassa.

Il dazio non è equo se non è stabilito sul valore delle merci, ma la riscossione debb'essere fatta sul peso o la misura, giacchè quest'è il solo mezzo di agevolarne la verificazione, evitando vessazioni al commercio, non meno che la frode delle false dichiarazioni. È vero che nell'imporre il dazio sul peso e la misura dovendosi calcolare il valor medio, si favoriscono le merci di qualità superiori, ma se si pone mente che la loro consumazione è ristretta e che sono quelle per cui il contrabbando è molto facile, si riconoscerà che questo favore non lede al tesoro, ed ha il vantaggio di rendere più spedite le operazioni dello sdoganamento.

Il progetto di riforma doganale del ministro Cavour risponde esso a questi principii? Varrà a diminuire il contrabbando e ad accrescere la consumazione, per mezzo del buon mercato? La dottrina del conte Cavour e la sua esperienza e pratica degli affari ci porgono motivo di sperarlo: però per debito di giustizia crediamo far precedere alla nostra disamina della nuova tariffa la seguente esposizione fatta dallo stesso signor Cavour del sistema da lui adottato nella riforma intrapresa:

» Per ottenere che la riforma daziaria torni sensibilmente vantaggiosa al paese, senza soverchio dissesto delle Finanze, si ebbe l'avvertenza nel procedere al progetto della stessa, di concentrare le riduzioni sulle merci e generi di maggiore importazione, regolando la proporzione degli abbassamenti del dazio in ragione del grado di utilità, che poteva risultare dall'impiego degli articoli contemplati.

» Venne pertanto stabilito che le materie prime per le manifatture e gli oggetti necessarii all'agricoltura siano soggette ad un'imposizione non maggiore dell'1 p. 0|0 se ancora sono in istato di prodotti naturali, e del 2 al 5 p. 0|0 se già ricevettero una qualche preparazione.

» Si adottò la base del 10 p. 0|0 per gli oggetti manifatturati che possono servire a qualche ramo d'industria, per i generi di consumazione (eccettuati i cereali), per i prodotti chimici, e per le sostanze proprie alla medicina.

» Questa base presenterebbe in favore degli articoli che ne sono l'oggetto, una riduzione complessiva del 45 o 50 p. 0|0.

» La base del 15 p. 0|0 sarebbe stabilita per le profumerie e chincaglierie ordinarie.

» Quella del 15 al 25 p. 0|0 per le chincaglierie fine, e per i tessuti.

» Finalmente rispetto ai generi coloniali, il dazio verrebbe fissato in modo da non eccedere in termine medio il 25 p. 0|0 del valore attuale all'estero, onde la consumazione possa prendere tutto lo sviluppo di cui sembra suscettibile, a paragone di quello che ottenne in parità di circostanze presso altre nazioni.

» Riguardo ai grani, le modificazioni proposte hanno per iscopo di fissarne il dazio per ettolitro, onde eliminare la differenza che presentava l'applicazione del medesimo agli arrivi per via di mare sulla misura di Genova.

» Una riduzione più forte viene proposta sulle granaglie e marsaschi, siccome generi necessarii alle classi meno agiate.

» Le riduzioni, che dalle accennate basi risulterebbero sovra i generi per tintura, si possono calcolare a più del 70 p. 0|0 dei diritti attuali.

» Ed a maggiore incoraggiamento delle manifatture nazionali si propone, non ostante il rilevante prodotto che ne ritraggono le finanze, l'esenzione dal dazio di entrata pei cotoni in fiocchi e le lane succide e lavate.

» Tale agevolezza sarà tanto più sensibile alle industrie del paese, inquantochè si troveranno in proporzione di molto scemate le spese accessorie per le operazioni di dogana.

» Oltre la franchigia concessa per le tenui quantità di alcuni articoli e della quale si parlò nelle osservazioni preliminari, viene proposta quella totale di non pochi articoli di consumazione, tassati all'entrata, senza grande utilità delle finanze e con grave incomodo delle popolazioni finittime.

» Per altri articoli, come il carbon fossile, la legna da fuoco, il minerale di ferro e di rame, la sabbia, il concime, il fieno, la paglia, gli stracci, le piante, alberi ecc., che sono in oggi tassati di un diritto di poco rilievo, parve egualmente opportuno di proporne la franchigia, onde evitare a siffatte importazioni la perdita di tempo e le spese dipendenti dalle formalità doganali.

» È però riservato l'obbligo ai conducenti di una semplce dichiarazione agli impiegati di dogana; formalità questa, che mentre è necessaria sotto diversi rapporti, non pregiudica in nulla l'accordata franchigia, la quale è un primo avviamento ad altre più larghe concessioni che il Governo ha intenzione di proporre, a misura che lo stato delle finanze permetterà di eliminare, dal nostro sistema daziario, quanto veste l'aspetto di soverchia minutezza.

» Fra gli articoli per cui si propone la franchigia, havvi pure il prodotto della pesca nazionale, giusta quanto si pratica da altre Nazioni.

» Venne pur anco proposta la libera entrata ed uscita delle bestie lanute, in vista non tanto del tenue prodotto finor ricavato, quanto dell'incaglio, che il pagamento de' relativi dritti cagionava agli abitanti di frontiera.

» Pochi sono i dritti conservati sul valore, e ciò pel riflesso, che sebbene in principio sieno più equi, nell'applicazione riescono invece a danno di coloro, che si attengono fedelmente alla dichiarazione del vero costo. Tuttavia si è creduto necessario di sottoporre ad un dritto del 5 0|0 sul valore in aggiunta a quello sul peso di L. 3 per chilogramma, riguardo agli scialli di maggior prezzo di L. 50 caduno, essendo questo l'unico mezzo di colpire i *cachemires*, ed altri articoli di mero lusso, che pagano ora solamente 5 lire per ogni chilogramma, senza distinzione di valore.

» Mentre sussistono gli attuali appalti per le Gabelle carni e corami, e finchè non sia altrimenti riordinato l'analogo ramo di pubblica entrata, sarebbe impraticabile la riduzione dei dazi sulle pelli crude e verdi, che ci provengono dall'estero, le quali verrebbero ad essere maggiormente favorite delle nazionali, colpite oggidì dall'imposta delle gabelle suddette.

» Il numero complessivo degli articoli compresi nel progetto somma per rispetto all'entrata a 605 circa.

» Resta a provvedere intorno alle categorie 11 (seta) 13 (legnami) 15 (oggetti diversi) e 16 (metalli) per il numero di articoli 60 di un prodotto totale di circa 200,000.

» Trattandosi di oggetti pei quali non sembra urgente ridurre i diritti, il Ministero dovette prescindere dalle analoghe proposte, onde non ritardare la presentazione delle altre riforme.

RIORDINAMENTO DEL CORPO GIUDIZIARIO

Nel pubblicare che ieri l'altro facevamo della pianta organica del corpo giudiziario Belgico, ancora non avevamo sott'occhio gli ultimi progetti di legge presentati alla Camera dei Deputati dal Ministro interinale della giustizia. Essendo ora distribuiti come di quelli che da lunga pezza desiderati, non possono a meno d'interessare vivamente quanti seguono con affetto lo sviluppo delle nostre istituzioni, ci affrettiamo a riferirne un trasunto, riserbandoci a portare sopra di essi il nostro giudicio, quando vengano in discussione.

Incominciamo da quello che stabilisce gli stipendi da assegnarsi ai membri dell'ordine giudiziario, agli ufficiali che ne dipendono ed ai membri del pubblico ministero. Benchè ristretto alla tassa degli assegni, esso però nei primi due articoli porta un mutamento di nomi ai diversi corpi della magistratura. Giusta le proposte in esso fatte, il Magistrato di Cassazione assumerebbe la denominazione di *Corte Reale di Cassazione*, i magistrati d'appello quella di *Corti Reali d'Appello*; *Tribunali Provinciali* si chiamerebbero gli attuali tribunali di prima cognizione, *giudici supplenti* gli attuali aggiunti, *procuratori generali del Re* gli attuali avvocati generali ed avvocati fiscali generali, infine *procuratori del Re* gli attuali avvocati fiscali presso i tribunali. Questa nuova denominazione, oltre all'essere più conforme all'uso invalso generalmente presso le altre nazioni, pare che meglio consuoni all'indole dei diversi uffici.

Passando agli stipendi, colla dichiarazione di adottare la massima che essi non abbiano ad oltrepassare il limite fissato dalla Camera di lire 15|m., il Ministero li propone nella conformità seguente: -- pei membri della *Corte di Cassazione* -- al primo Presidente L. 15|m. oltre ad un'indennità d'alloggio di L. 2|m.; siccome si concede ai ministri del Re; al secondo presidente L. 12|m.; ad ognuno dei consiglieri L. 8|m.; al procuratore generale del re L. 15|m.; al primo sostituito procuratore generale L. 8|m.; agli altri sostituiti, divisi in due categorie, L. 6|m. a quei della 1.a, L. 5|m. a quei della 2.a; al segretario col carico di pagare lo stipendio ai commessi spedizionieri, L. 7,500; ad ognuno dei sotto-segretarii L. 2|m.

Quanto alle *Corti d'Appello*, lo stipendio dei primi presidenti è fissato a L. 11|m., eccettuato quello della Corte di Torino, cui si vuole concedere un aumento di L. 1,000. A quest'ultimo è pure assegnata un'indennità d'alloggio di L. 2|m.; agli altri di sole L. 1,500. Lo stipendio de' presidenti di classe è ridotto per tutti ad egual misura, ed è parificato a quello dei consiglieri della Corte di Cassazione. Quello dei procuratori generali del Re sarebbe pari a quello dei primi presidenti, meno l'indennità d'alloggio. Rispetto ai consiglieri d'appello il progetto li divide in tre categorie, che saranno regolate dall'anzianità. Alla prima di esse, composta di 35 consiglieri, numero che si avvicina alla terza parte della totalità dei membri delle Corti d'Appello, è sotto un assegno di L. 6|m.; di L. 5|m. alla seconda, pur composta di 35 membri; di L. 4,500 alla terza; di L. 6|m. ai primi sostituiti del procuratore generale del Re; di L. 5|m. agli altri sostituiti di 1.a categoria; di L. 4|m. a quei di 2.a; al segretario di ciascuna Corte, coll'incarico simultaneo degli affari civili e criminali sono assegnate L. 4|m., 1,800 ai sotto-segretarii di 1.a classe, 1,600 a quei di 2.a, 1,400 a quei di 3.a; L. 6|m all'avvocato dei poveri presso la Corte di Torino, L. 5|m. a quelli delle altre Corti; L. 2,500 ai sostituiti degli avvocati dei poveri di 1.a categoria, L. 2,200 a quei di 2.a; L. 4|m. al procuratore de'poveri presso la Corte di Torino, L. 3|m. a quelli delle Corti di Ciamberì, Genova, Casale e Cagliari, L. 2,500 a quello della Corte di Nizza; ai sostituiti di 1.a classe L. 1,600, a quei di 2.a L. 1,400, a quei di 3.a L. 1,200, a quei di 4.a 1,000.

Non si parla degli uffizi dei poveri presso ai tribunali provinciali, perchè il Ministero intende, come si riserva a proporlo nel progetto sull'ordinamento generale delle corti e dei tribunali, che le cause dei poveri nelle provincie, come si praticava prima del 1823, siano affidate agli avvocati patrocinanti ed ai procuratori collegiati.

Relativamente ai tribunali provinciali, è mantenuto il loro attuale scompartimento in quattro categorie, di cui compongono la prima quei di Torino e Genova, la seconda quei di Alessandria, Cagliari, Casale, Ciamberì, Cuneo, Nizza, Novara e Sassari; la terza quelli d'Acqui, Annecy, Asti, Bonneville, Chiavari, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Sarzana, Savona, Vercelli, Vigevano e Voghera; la quarta infine quelli d'Alba, Albertville, Aosta, Biella, Bobbio, Domodossola, Finale, Lanusei, Moutiers, Novi, Nuoro, Oneglia, Oristano, Pallanza, S. Giovanni di Moriana, S. Giuliano, S. Remo, Susa, Tempio, Thonon, Tortona e Varallo. Ai presidenti ed ai procuratori del Re dei tribunali di 1.a categoria sono assegnate L. 5 mila, L. 4,500 a quei di 2.a, L. 4 mila a quei di 3.a, L. 3,500 a quei di 4.a; ai vice-presidenti di 1.a categoria L. 3,500, a tutti gli altri L. 3200; ai giudici di 1.a categoria lire

3 mila, a quei di 2.a L. 2600, a quei di 3.a lire 2400, a quei di 4.a L. 2000; ai supplenti lire 600 in tutte le categorie. È però inteso che l'ufficio di questi ultimi è solo di supplire ai giudici ordinari mancanti ed impediti senza che possano, come presentemente, concorrere di solito alla decisione delle cause. Ai primi sostituiti dei procuratori del Re sono assegnate lire 3 mila per la prima categoria, L. 2,600 per le categorie rimanenti, agli altri sostituiti di 1.a categoria lire 2,400, ai rimanenti L. 2000; ai segretari di 1.a categoria L. 3,750, a quei di 2.a L. 3,500, a quei di 3.a L. 3,000, a quei di 4.a L.2, 500; ai sottosegretari di 1.a catagoria L. 1,400, L. 1,200 a quei di 2.a, L. 1,000 a quei di 3.a e di 4.a.

Rispetto ai giudici di mandamento, viene assegnato a quelli delle città, ove siede un tribunale provinciale uno stipendio eguale a quello dei giudici che compongono questo, ed agli altri tutti indistintamente, che sono quelli componenti oggidì la terza e quarta classe, sono assegnate L. 1,400. Ma essi, oltre alla speranza che avranno di essere a ragione di merito promossi col traslocamento ad una città capo-provincia, o coll' essere applicati a qualche tribunale, potranno anche, permanendo nella loro carica, ottenere ogni decennio un aumento che sarà la decima parte dell' attuale loro trattenimento.

Finalmente il progetto stabilisce un sistema misto di stipendio pei segretari delle giudicature mandamentali. A tutti indistintamente fa l'assegno di L. 600, e concede che sul prodotto dei diritti dovuti a termini delle tariffe sì per le materie civili che per le criminali, sia fatta loro la corresponsione del 60 o[o, con che mantengano a proprio carico i sostituti e le spese d' ufficio. I diritti sovraccennati avranno ad essere riscossi a tenore dei regolamenti per conto del R. Erario.

Non parlasi degli uffici degli attuari presso le Corti d'Appello, dacchè la loro abolizione venne già risoluta nei Consigli del Governo.

Col presente progetto nulla si innova per quanto si riferisce agli stipendi dei membri della Camera dei Conti. Solo per esso resta inteso che il primo Presidente di questa avrà uno stipendio pari a quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

A domani il trasunto delle disposizioni per l'ordinamento del Ministero pubblico, e sulla polizia giudiziaria.

CAMERA DEI DEPUTATI

La legge sulle pensioni dei militari occupò alla Camera tutta la odiena seduta e venne per intero adottata a grandissima maggioranza. Meglio che da quanto potesse dirsi da noi vedranno i nostri lettori della legge stessa che riportiamo per intiero quale splendido attestato di simpatia con essa i rappresentanti della nazione tributarono a quel corpo sul quale tante speranze si fondano di patria prosperità e grandezza. Nessuna discussione d'importanza ebbe luogo; la Camera approvò con tenui modificazioni il lavoro della sua Commissione se si eccettuino i paragrafi 41 e 42 relativi alle doti per le figlie dei marinai, che proposti dal Ministero e soppressi dalla Commissione vennero riammessi ad instanza del deputato Avigdor.

Noi che dalle guerre parlamentari caviamo materia a intrattenere i nostri lettori siamo oggi costretti a defraudarli di una parte delle solite ciancie, ma siamo abbastanza modesti per essere persuasi che per consolarsene non avranno bisogno di ricordarsi che la concordia della Camera ha fruttato oggi al paese una buona legge.

Sul finire della tornata il Ministro delle finanze ha annunciato alla Camera che giovedì o venerdì al più tardi presenterà il promesso rapporto sullo stato nostro finanziario e sui mezzi, coi quali il Governo intende riparare agli attuali bisogni.

Domani non vi sarà seduta pubblica, e i Deputati si occuperanno negli uffifizi ove è copia di affari importanti da studiare.

CASSA DI MUTUO SOCCORSO

TRA GLI INSEGNANTI

Lo spirito di associazione è eminentemente morale, perchè ha per risultato il buono. Infatti oltre il molto bene che la Società d' istruzione e di educazione va cogli indefessi suoi lavori promovendo, ci è caro ricordare il provvido pensiero di farsi promotrice di una cassa di mutuo soccorso tra gli insegnanti dello Stato. Pensiero felice, poichè mira a far sì che gli uomini che logorano la vita all'acquisto della scienza per farla retaggio del popolo, essi stessi si assicurano quell'esistenza, che ingiustamente loro nega la Società, allorchè essi per fortuna od età trovinsi nell'impossibilità di più beneficarla. Pensiero felice, perchè gl'insegnanti non riconoscendo da altri che da sè stessi quel tozzo di pane procuratosi colla economia e colla privazione, si sentiranno ognora liberi ed indipendenti. Pensiero felice, perchè accomunando col legame fratellevole del soccorso la grande famiglia degli insegnanti, toglierà tra essi le ridicole supremazie di casta che un mal inteso ordine aveva finora mantenuto ed eccitato, faciliterà l'individuale perfezionamento, e formerà tal forza che rivendicando la finora negata dignità, avrà un voto importante nei futuri ordinamenti della Società istessa.

Sorto dal popolo, vivente col popolo e di esso formante la parte intellettiva, il corpo insegnante avrà sempre un voto per il vero bene spirituale e religioso del popolo.

Nè si limitò la Società d'istruzione e d'educazione ad ideare la nuova Società di mutuo soccorso, ma si è costituita calda promotrice, soscrivendosi per 200 azioni annue di 5 franchi caduna, e per di più molti suoi membri vollero acquistare il titolo di socio alla cassa, per cui questa quanto prima si troverà costituita nel numero dovuto di 500 azionisti.

Noi animiamo i maestri tutti dello Stato a pigliar parte quanto prima a tal cassa che può prendere grandi proporzioni ed assicurar loro un certo sussidio nei loro bisogni futuri. Ed a maggiore schiarimento, finchè siasi costituita la Società di soccorso, annunziamo di buon grado che le associazioni si ricevono dal cassiere della Società d'istruzione e di educazione alla tipografia Paravia in Torino, a cui debbono esser dirette le lettere franche di posta.

STATI ESTERI

FRANCIA

Parigi, 3 *maggio.* Ieri, dopo la formazione degli uffizi, dovendosi procedere alla nomina della Commissione incaricata d'esaminare le proposizioni d'iniziativa parlamentare, i rappresentanti furono quasi costretti a manifestare la loro opinione intorno alla revisione della Costituzione.

I membri della sinistra, che convennero tutti negli uffizi, dichiararono esplicitamente che non consentirebbero mai alla revisione totale della Costituzione, perchè verrebbe messo in controversia il principio del regime attuale, ed essi credono che la repubblica non possa venire rovesciata, essendo superiore all' Assemblea ed al suffragio universale. Alcuni di essi però sembrano disposti a concertarsi col Governo per fare una revisione parziale che rispettasse la repubblica e ristabilisse il suffragio universale.

Una frazione del partito legittimista invece ammette la revisione della Costituzione, purchè sia generale ed intera, volendo essi poter agitare la quistione della monarchia. Si assicura che Kerdrel, Deséze ed anche Berryer si sono espressi in questo senso nei loro uffici.

Ma i membri dei partiti monarchici, e sono i più, che temono che la revisione della Costituzione non riesca propizia se non che al Presidente della Repubblica, la combattono con tutti i nerbi, e si collegano per questo coi rappresentanti della montagna.

Intanto i bonapartisti organizzano dei comitati per promuovere la revisione. Uno se n'è già costituito a Parigi ed ha per organo la *Patrie.* L'11 bollettino del Comitato di resistenza, stato sequestrato dalla polizia è più feroce del decimo. L'uno raccomanda soltanto la rapina, lo spogliamento dei ricchi, l'undecimo invece facendo appello alle più feroci passioni, alle più vili cupidigie ispinge i proletari all' estimio degli aristocratici.

Queste provocazioni saranno per ora senza effetto, e la confidenza che oggi dimostrava la Borsa fa credere che il 4 maggio sarebbe passato senza disordine.

La lotta degli orleanisti contro i loro amici dissidenti si fa più mai fiera. Armand Bertin pubblicò nel *Journal des Débats* un articolo contro la fusione, che si può considerare come un manifesto dei principi d'Orleans, i quali *sono fermi nella loro risoluzione di astenersi* dalla fusione e di non accettare un'offerta, che alla fine non sarebbe altro che un perdono.

— Ieri ebbe luogo nel palazzo nazionale la solenne distribuzione de' premi per l'esposizione di Belle Arti del 1850-51. V'intervennero il Vice-Presidente della Repubblica, il Ministro dell'interno, il Direttore delle Belle Arti ed i più rinomati artisti di Parigi.

AUSTRIA

Vienna, 2 *maggio.* Si dice che quanto prima saranno pubblicati i nomi di un'altra serie di Consiglieri d'impero. Uno dei primi affari del quale il Consiglio d'impero si occuperà sarà la discussione della riforma doganale. In ciò avrà molta influenza il suo parere.

Si assicura essere già terminato il piano per l'erezione di colonie di tabacco nell' Ungheria a spese del Governo. In ciò saranno impiegati non solamente emigrati, ma anche il proletariato dell' Ungheria.

Così si legge nel *Bureau delle Novità* di stamane:

» Si racconta che le pertrattazioni del signor Ministro di finanze coi banchieri di Vienna riuscirono di soddisfazione per entrambe le parti. Il signor Ministro avrebbe, dicesi, provato con cifre autentiche, che nel secondo quartale dell'anno corrente lo stato dell'entrata sorpassa quello dell'uscita, e che quindi le finanze austriache sono in posizione di coprire gl'interessi di un imprestito, e per tale mezzo migliorare le condizioni della valuta.

» Delle ulteriori pertrattazioni sopra questo ultimo punto non ebbero per anco luogo. »

Alla *Gazzetta di Augusta* si scrive da Vienna che il generale Haynau sarà probabilmente rimesso in attività.

La guarnigione di Vienna, attualmente di 20,000 uomini, sarà aumentata a 30,000 sotto il pretesto che non era sufficiente per provvedere a tutto il servizio, e dei molti ammalati fra le truppe. Si crede per altro generalmente che questo aumento dipenda da timori di movimenti e turbolenze nel basso popolo, che si trova in tristissime condizioni economiche.

Tutti i fogli recano la notizia che le spese della guerra saranno ridotte, per l'anno che incomincia, col primo maggio, a 96 milioni di fiorini con un risparmio di 28 milioni sui 124 che importarono l'anno precedente. Non vengono indicati però i cambiamenti e le riduzioni nell'esercito che devono produrre queste economie.

È probabile quindi che la notizia suddetta appartenga alle solite invenzioni che si fanno circolare per illudere il pubblico sullo stato deplorabile delle finanze austriache.

Dalla Galizia. La renitenza contro la gendarmeria si va qui dimostrando in un modo deplorabile. Dopo il caso di Ulanow di cui fecero parola parecchi giornali, seguirono due altri, l'uno a Rodomsyl sulla Vistola e l'altro a Baianow. L'ultimo è stato di un carattere serio.

Il comune pretendeva dalla signoria il possesso di un terreno da essa posseduto, e sorse con violenza contro di essa allorchè si proponeva di farlo arare, scacciando a forza gli operai. I gendarmi chiamati in aiuto non ebbero a toccare miglior sorte e dovettero far uso delle armi contro la forza maggiore. Eglino riportarono delle gravi ferite, ed uno ebbe perfino rotta una mano.

Una divisione di cavalleria accorsa sul luogo del conflitto riusciva appena di sedare il tumulto, dopo avere fatto l'arresto di oltre una decina dei caporioni della renitenza, che sono stati consegnati in potere dell'autorità penale.

La commissione criminale è in piena attività tanto qui che ad Ulanow. Di Radomysl cinque individui sono già stati qualificati per la procedura penale. (*N. Z.*)

Il re Ottone di Grecia partirà probabilmente posdomani. Ieri ebbe luogo in suo onore una parata militare a cui presero parte 20 mila uomini all'incirca. Il re Ottone era vestito alla foggia del suo paese, e su di un cavallo donatogli da greci dimoranti a Vienna.

— Leggesi nel *Corriere Italiano*:

» Assicurasi che uno dei primi atti della ripristinata Dieta di Francoforte sarà una dichiarazione contro le eccessive pretensioni della Danimarca, e che l'Austria proporrà in seguito di ristabilire la commissione militare tal quale fu per lo addietro, colla sola differenza che ora la stessa consisterebbe di tre sezioni: una per l'affare dei contingenti sotto presidenza d'un impiegato austriaco, dimodocchè l'Austria avrebbe principalmente da controllare l'esercito federale; una seconda per l'affare dell'amministrazione e liquidazione presieduta dalla Baviera; e una terza per affari di fortezza e marina sotto presidenza della Prussia.

» Il conte Arnim Heinrichsdorf nominato ad inviato prussiano presso la Corte imperiale austriaca è già arrivato a Vienna onde assumere il suo posto. Il conte Bernstorf viene aspettato di ritorno da Presburgo, ed intraprenderà senza dilazione il suo viaggio alla volta di Berlino.

Trieste, 29 *aprile.* Il *Corriere Italiano* in una sua corrispondenza da Trieste, dice che nel giorno antecedente venne levata dai luoghi pubblici la *Croce di Savoia* per un articolo che conteneva contro il Municipio triestino ed il Governo austriaco.

È da notare che chi scrive questa notizia non combatte le asserzioni del giornale piemontese, ma esprime soltanto il timore che il Governo venga indotto da ciò a proibire il giornale e quindi a privare i triestini del piacere di leggerlo.

GERMANIA

A quanto dicesi, appena ricostituita la Dieta Federale, i piccoli Stati faranno la proposta di deliberare anzi tutto sulla vertenza dell' Assia Elettorale e sulla quistione dei Ducati di Schleswig-Holstein.

L'Assemblea legislativa di Francoforte ha approvata la proposta del Senato di accedere alla lega postale austro-prussiana.

Nella città di Amburgo continuano ad arrivare ogni giorno intiere torme di emigranti, specialmente dalla Germania meridionale e dallo Schleswig. Nella settimana scorsa partirono alla volta d'America tre navigli con circa 500 persone.

A Francoforte si parla di bel nuovo che il conte Thun abbia l'incarico di comperare per conto dell' Austria il palazzo Mühlen, che già servì per abitazione dell'arciduca Giovanni quando fu vicario dell' impero.

La polveriera situata nelle vicinanze di Bautzen, nel regno di Sassonia, saltò in aria con 20 centinaia di polvere, ma non si è lamentata altro danno che quello di un operaio ferito gravemente.

PRUSSIA

Berlino, 30 *aprile.* La Commissione federale centrale stabilita a Francoforte cesserà le sue funzioni a cominciare da domani.

La Dieta terrà la sua prima seduta plenaria il 14 maggio. Sembra deciso che la chiusura delle conferenze di Dresda sarà fatta senza alcuna formalità. I plenipotenziari della conferenza partiranno probabilmente da qui a qualche giorno, dopo di avere spediti a Francoforte gli atti ed i documenti risguardanti i loro lavori.

Le difficoltà insorte tra i Commissari danesi ed i federali sono tali, che si è in procinto di rompere ogni trattativa. Probabilmente la Dieta germanica riprendendo i suoi lavori farà voto perchè i diritti dei due ducati abbiano ad essere guarentiti.

Confermasi la notizia della formazione di un campo nei dintorni di Francoforte; ma si ignora se esso sia fatto allo scopo di proteggere la Dieta germanica, oppure ad altro fine.

Da alcuni giorni corrono voci che l'armata prussiana abbia ad essere di bel nuovo mobilizzata. L'attenzione del pubblico e del Governo è tutta intenta agli avvenimenti che fra poco potrebbero sorgere in Francia.

TURCHIA

La *Corrispondenza Austriaca* dà i seguenti dettagli sulla presa di Bihacz in Bosnia. Il 26 aprile Omer bascià ha traversato l' Unna presso Krusca. Il 27 aprile al mattino Skanderberg diffidò gl' insorgenti di Bihacz di consegnare la fortezza alle truppe imperiali per le 8 ore della sera, promettendo amnistia; al caso di rifiuto minacciò un attacco universale; alle cinque ore abbandonavano già gl' insorgenti la fortezza e si dispersero nella direzione d' Izacicz e della riva sinistra dell' Unna. Alle sette della sera le truppe turche entrarono nella fortezza.

Sul territorio austriaco a Zavolje giunsero i capi dell' insurrezione Rustanberg, Numarbeg, Alia Sceheravicz, Munczin Hernicz, e il già comandante di Bihacz Gyafferbeg, che furono mandati a Karlstadt.

— Si legge nella stessa *Corrispondenza Austriaca*:

» Come si poteva attendere dalle ultime notizie del teatro della guerra in Bosnia, colla caduta di Bihacz è da ritenersi terminato il dramma rivoluzionario in quel paese. Un' influenza decisiva sulla pronta reddizione di Bihacz sembrano aver avuto i rinforzi giunti a Skenderberg nella notte del 26 aprile. Il giorno appresso capitolò Bihacz. Le truppe austriache stanzionate lungo il confine si mantennero neutrali. Sappiamo inoltre da fonte sicura che il comando del cordone aveva la più severa istruzione di astenersi da qualunque intervento e di ricevere soltanto i fuggiaschi. La disposizione delle truppe ai confini era unicamente motivata dalle precauzioni richieste da riguardi sanitari e dalla probabilità che gli insorgenti fuggiaschi cercassero ricovero sul territorio austriaco. Del resto non abbiamo mai dubitato che il serraschiere non avesse a riescire a domare la rivolta, considerando la causa ragionevole, per la quale gli insorgenti avevano preso le armi. »

Questa dichiarazione semiufficiale della *Corrispondenza Austriaca* è notevole, se si considerano le antecedenti trattative dell'Austria colla Porta, nelle quali l'intervento della prima potenza non fu evitato che per le energiche proteste della Turchia. Ora che l'occasione è trascorsa, non rimane al Gabinetto austriaco che di disconfessare le intenzioni nutrite su questo rapporto.

STATI ITALIANI

LOMBARDO-VENETO

Si scrive da Verona alla *Gazzetta di Brünn*:

» Dal 1848 in poi sono stati compiuti sette fortini, eretti diversi ridotti, ma tutti i lavori di fortificazione progettati non potranno essere terminati che in 5 o 6 anni. Le ultime campagne hanno dimostrata l'importanza strategica di Verona, che domina l'Italia superiore ed è nello stesso tempo la porta e la chiave del Tirolo dal lato di mezzogiorno, e perciò il Governo austriaco non risparmia nè tempo nè spese per formare a Verona la prima piazza d' armi nel sud della monarchia. Si dice che la chiusa della Valle dell'Adige presso Rivoli sia un vero capo

d'opera di costruzione militare, e che fu eretta una batteria di cannoni di grosso calibro sopra un'altura quasi inaccessibile, sulla quale nella campagna del 1848 erano stati collocati due cannoni, che fecero molto danno ai Piemontesi.

STATI ROMANI

Roma, 1 *maggio*. Venerdì 25 aprile fu aperta pubblicamente, secondo il solito, la cella del Convento di S. Onofrio ove morì in questo giorno medesimo *Torquato Tasso*. Grande fu il concorso dei Romani di ogni classe, a cui si accoppiarono, nell' onorare questo insigne poeta, moltissime persone d' altre nazioni che si trovavano in Roma.

— Accorrono da qualche giorno molti dei più distinti personaggi romani e stranieri non che degli illustri artisti di questa Capitale nello studio del signor Commendatore Giuseppe de Fabris, Direttore Generale dei Musei e Gallerie Pontificie, per ammirarvi il suo bassorilievo rappresentante la deposizione dalla croce. Questo capo lavoro ordinato da Sua Maestà la defunta Regina Maria Cristina di Sardegna al celebre scultore, ed encomiato già nel N. 19 del mese di luglio 1845 delle *Notizie del Giorno*, mentre era ancora in gesso, ha sorpassato, se può dirsi l' espettazione, ora che è condotto in marmo, giacchè non si può desiderare un più esatto, accurato e ben condotto lavoro.

29 *aprile*. Il 27 corr. fu convenuta tra Baldasseroni e il card. Antonelli la prosecuzione della via ferrata da Pistoja a Bologna. Per quella di Siena nulla si è ancora concluso sebbene il governo toscano sia disposto a fare sagrifizii onde la Toscana possa unirsi allo Stato romano anche dalla parte di Roma. Si ritiene esser già stabilito il concordato: abbenchè non si sappiano le modificazioni imposte alle vostre leggi leopoldine, credonsi esse in relazioni alle concessioni già fatte dall'Austria al Papa. Parlasi pure anche di Lega *Militare*, ed anche d'altra Lega commerciale: ma in questa sorgono difficolta, poichè conviene intendersela con potenze straniere, le quali non sono così bene dispos e come il nostro Governo ed il vostro a lasciare che si vincolino tra loro.

Il nuovo Consiglio municipale, composto per metà di aristocrazia e per metà di semplici mortali si è raunato *una* sol volta dopo la sua istallazione. L'antica Commissione provvisoria ha fatto divenir Roma un porcile, pieno da cani rognosi, ha lasciato il Comune pieno di debiti e l'amministrazione in gravi disordini. Colla nuova legge *speciale* per Roma, la nettezza delle vie è stata levata al Comune di Roma; ma prima cura del nuovo Consiglio esser dovea di riordinarne l'amministrazione. Perciò nella prima raunanza fu fatta proposta di nominare persone agl' impieghi vacanti, per dimissioni o altro, e quasi tutti acconsentivano, allorchè un consigliere disse che stato sarebbe miglior spediente che innanzi tutto venisse sottoposto al Comune il preventivo, onde conoscere da esso se di questi impiegati eravi necessità e mezzi per pagarli. Pareva che questa proposta fosse saggia ed opportuna, quando il Righetti, amico di Rossi, che dovrebbe più d'ogni altro conoscere lo sciupio dei danari che si fa a Roma e gli arbitrii che regnano nelle amministrazioni tutte per opera dei capi, fè proposta che si accordasse un voto di fiducia all' antica Commissione ed al suo operato finanziero, la quale proposta venne accettata a gran maggioranza di voti, e con soli *cinque* contrarii. Ciò vi addimostri la niuna sagacia, il poco amor patrio, e la scarsa intelligenza della cosa pubblica de'membri del Consiglio comunale di Roma, nominati arbitralmente tutti dal Governo.

Il Consiglio di Stato raunandosi, vincolato dal *segreto*. — Jeri fu istallato altro *Prelato* romano, *monsignore* de-Vitten nel posto di Muzzarelli, il quale nel Chirografo di nomina del nuovo Uditore rotale dicevasi decaduto « *ob gravissima eius crimina* ».

(*Dal Costituzionale*).

— Si scrive da Roma 24 aprile alla *Gazzetta Universale d'Augusta*:

» A Bologna si pretende che vi siano male intelligenze fra il commissario straordinario monsig. Bedini, ed un ufficiale austriaco di alto rango, e il Governo pontificio ha fatto dei passi perchè quest' ultimo sia richiamato. Ma perchè non si richiama il primo a Roma, e non si manda al suo luogo un cardinale legato che corrisponderebbe anche alla nuova divisione territoriale dello Stato? È certo che il Sacro Collegio è ricco di soggetti che potrebbero occupare il posto di legato con ottimo successo, mentre mancano alla classe dei prelati. Sgraziatamente però nessuno dei cardinali vuol accettare un simile posto.

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

Tornata del 6 maggio.

Presidenza del Commendatore PINELLI.

La seduta pubblica è aperta alle ore 2 colla lettura del verbale e del solito sunto delle petizioni.

Si procede all'appello nominale, ma la Camera facendosi in numero si approva il verbale.

Si dichiara d'urgenza una petizione ad istanza del deputato Marco.

Non essendovi in pronto relazioni di Commissioni, l'ordine del giorno porta il seguito della discussione sulla legge per la pensione di ritiro ai militari della R. Marina.

Il Presidente: Resta ancora da votarsi l'articolo sesto così espresso dalla Commissione:

Art. 6. Finchè non vengano stabilite per legge norme generali intorno alla ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari, continueranno ad andar sottoposte allla ritenenza del *due e mezzo per cento* le paghe di tutti gl' individui appartenenti ai Corpi della R. Marina, tranne i bass'ufficiali, i caporali, i soldati ed i cannonieri del Corpo Real Navi e del Corpo Reale d'artiglieria di costa.

Ogni altra ritenenza per lo addietro attribuita alla soppressa cassa degli Invalidi a carico del personale dei vari corpi militari della Regia Marina dovrà cessare.

Serpi propone in via di emendamento che si faccia ugualmente eccezione per i bassi ufficiali e caporali del Corpo Reale equipaggi.

Cavour, *ministro della marina*: Io m'oppongo a che si faccia quest' eccezione: la ritenenza sui bassi ufficiali e caporali del Corpo Reale Equipaggi fu introdotta sino dal 1817 e non diede mai luogo ad alcun reclamo, perchè gl' individui di quel corpo hanno in concambio degli altri vantaggi.

Ljons si oppone anch' esso all' emendamento del dep. Serpi, giacchè per ammetterlo bisognerebbe distruggere tutto l'attuale sistema delle pensioni, e fa osservare che quando uno della marina mercantile passa in quella militare si conta al medesimo il servizio per metà, mentre quando dalla marina militare passano alla mercantile la ritenenza si versa alla cassa degli invalidi.

Serpi persiste nel suo emendamento che non è approvato.

Quaglia propone di togliere la parola caporali credendo ch' essi siano compresi in quella bassi uffiziali, ma dietro alcune osservazioni del dep. Petitti ritira la sua proposizione. e quindi si approva l' articolo sesto non che i seguenti:

Art. 7. I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'articolo 2 all' aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*.

Art. 8. I bass'ufficiali, i marinai del Corpo R. Equipaggi e gli operai delle arti marittime dello stesso Corpo, i quali avendo compiuta l'età di anni 50, fossero giudicati inabili a proseguire la vita di mare o l'esercizio della loro arte, avranno ragione dopo 15 anni di effettivo servizio al *minimum* della pensione per anzianità, diminuita di tanti venticinquesimi quanti sono gli anni che loro mancano a compiere il tempo di servizio richiesto dall'art. 2.

Nel computo della pensione saranno fatti buoni gli aumenti degli art. 14 e 24.

Art. 9. La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato alla metà.

L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede e le infermità dichiarate per Decreto Reale equivalente a tale perdita danno diritto al *maximum* della pensione.

Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata qualunque sia dei servizi prestati.

Art. 10. Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se il militare non ha diritto a giubilazione per la sua anzianità di servizio.

Art. 11. La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuati i casi previsti al primo alinea dell'articolo 9 ed al terzo alinea dell'art. 14.

Per l'effetto del presente articolo i cappellani e gli uffiziali sanitari della Regia Marina, tranne i cappellani, i medici e chirurghi locali, sono considerati come se le loro paghe fossero eguali a quelle dei cappellani e degli uffiziali sanitari dell'esercito di terra.

Similmente sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura od in danaro stabiliti dai regolamenti pei bass' uffiziali, marinai, operai, cannonieri e soldati, e per gli uffiziali addetti agli stati maggiori dei porti nonchè per gli aiutanti l'indennità d'alloggio.

Art. 12. Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui è il militare rivestito, od a cui gli uffiziali di sanità sono assimilati.

Se però il militare domandi di essere giubilato per anzianità di servizio prima di aver esercito per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore.

Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore, per l'effetto di cui nell'art. 14.

I capi mastri d'officina ammessi in virtù del regio brevetto del 27 gennaio 1846 alla paga di prima classe, saranno giubilati quai capi mastri di prima classe, quando già da due anni abbiano conseguita tale paga.

Proposto l' art. 13 che il Governo presentava nei seguenti termini:

Art. 13. Gli uffiziali di marina in servizio sino al grado di contrammiraglio inclusivamente, e tutti i graduati del corpo Real Equipaggi, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè trattandosi di giubilazione per anzianità, contino due anni di servizio nel grado loro nel corpo, e venti anni di permanenza in esso, ovvero in una o più delle armi speciali.

Gli uffiziali ed i militari del corpo Real Navi hanno pur ragione alla pensione fissata pel grado superiore dopo sei anni di servizio prestato nel loro grado in questo corpo.

Sono eccettuati da queste disposizioni gli uffiziali ed i bassi uffiziali di maggiorità, non che il capo-musica, i suonatori ed i trombettieri. Gli uffiziali di maggiorità saranno pensionati sul grado di cui si troveranno rivestiti da due anni, ed avranno diritto al beneficio di cui all'articolo seguente, il quale viene pure esteso ai bass'uffiziali di maggiorità, al capo-musica, ai suonatori ed ai trombettieri.

La Commissione lo emendava togliendo il secondo alinea.

Lions dichiara ch' egli non è per opporsi alla adozione della massima proposta dal Ministero, ma solo si lamenta che questa non venga applicata anche alla linea ed ai bersaglieri.

Dopo alcune parole si approva la prima parte dell' articolo.

Cavour insiste per il mantenimento del secondo alinea dell' articolo in favore del Corpo Real Navi; imperocchè quel Corpo deve fare un servizio misto, e quindi è necessario l' avervi uno speciale riguardo. Dice che ponendosi per base la durata di sei anni di servizio nello stesso grado si fece la dovuta differenza fra i medesimi e quelli di marina, ma che il non contemplarli del tutto sarebbe una vera ingiustizia massime adesso che per l' ultimo voto della Camera il quale ridusse a minor numero quel corpo provano quegli uffiziali una grande difficoltà nell' avanzamento.

Martini si oppone dicendo che i soldati del Real Navi prestano bensì un servizio misto, ma non già gli uffiziali che sono come qualunque altro di fanteria per cui facendo ad essi quel favore dovrebbesi farlo a tutto.

Valerio L. appoggia la mozione del Ministro ma per la pura verità storica dichiara che se il Real Navi non si trova in buone condizioni ciò non è pel voto della Camera ma per la proposta del Ministero che anzi voleva sopprimere del tutto il corpo.

Cavour: Quando io acconsentiva alla soppressione del corpo naturalmente pensava a collocarne gli uffiziali nell'armata di terra e quindi non avrebbero avuto a soffrire di questa mutazione. Fu la Camera che conservò e ridusse quel corpo e quindi creò agli uffiziali del medesimo una peggiore condizione.

Martini: L' iniziativa della soppressione del corpo Real Navi partì a vero dire dalla Commissione del bilancio di cui io era relatore.

Delcarretto sviluppa i motivi della relazione per appoggiare la soppressione del secondo alinea dell'articolo 13.

La soppressione non è approvata ed invece si approva l'art. 13 giusta la proposta del Ministero e quindi i seguenti:

Art. 14. Tutti i militari graduati non contemplati nel primo paragrafo dell'articolo precedente, se avranno compiti dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante.

Lo stesso diritto competerà ai vice-ammiragli dopo due anni di servizio attivo nel grado loro, purchè ne contino venti di permanenza nelle armi speciali.

Il militare che all'epoca del suo passaggio al servizio dei porti e spiaggie, o nell' artiglieria di costa, od in altro Corpo, avesse già acquistato il diritto ad una pensione maggiore di quella che potrebbegli spettare nella nuova sua posizione, conseguirà la prima coll' aumento cui potesse dargli ragione il successivo servizio.

Art. 15. È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'art. 18 o scorso in congedo illimitato.

Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'art. 21.

Art. 16. Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore, quello cui, giusta l'annessa tabella viene assegnata una pensione maggiore o minore.

Art. 17. Il servizio utile al conseguimento della pensione, si computa dal giorno della prima ammessione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

Quello però anteriore ai quattordici anni compiuti non sarà computato per conseguire la pensione, ma bensì per l'aumento.

Non è considerato come servizio il tempo trascorso nel grado di guardia-marina di seconda classe, salve il caso d'imbarco in tempo di guerra, o per riempiere funzioni superiori a quelle di esso grado.

Art. 18. Non è computato nel servizio

1. Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessa dal sesvizio militare, sino al giorno della sua riammessione.

2. Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più d'un anno dal giorno della cessazione del servizio a quello della riammessione nella qualità di surrogato ordinario.

3. Il servizio prestato anteriormente alla diserzione.

4. Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguìto da condanna.

5. Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione Cacciatori Franchi.

Art. 19. Il servizio prestato e le campagne fatte in altre Armate regolari dai militari ammessi nella nazionale Marina militare anteriormente alla promulgazione della presente legge, sarà ragguagliato al servizio prestato nella Marina medesima.

Il servizio prestato in tali Armate dai militari che saranno ammessi nella Marina dello Stato posteriormente alla promulgazione di questa legge o che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato venti anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale di terra o di mare.

In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere, non daranno diritto al beneficio stabilito dall'art. 24. Non sarà parimenti tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Art. 20. È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

Il militare giubilato, che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servigi militari antesiori gli vengano computati per la pensione civile.

I militari ammessi alla giubilazione mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servigi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare.

Art. 21. Il tempo scorso in aspettativa dagli uffiziali collocati in questa categoria, in virtù del Decreto 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal Decreto medesimo.

Art. 22. Il servizio provinciale che potesse aver prima prestato in un corpo dell' esercito alcuno dei militari dei corpi di Marina, sarà computato giusta le norme dellu legge per le pensioni dell' esercito di terra del 27 di giugno 1850.

Art. 23. Qualunque servizio effettivo si computa per intiero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione: e quanto al tempo eccedente il servizio militare dei porti e quello dell' artiglieria di costa è computato solo per metà.

Il servizio però degli uffiziali e bass' uffiziali addetti al R. Ministero, agli uffici del Comando Generale della R. Marina, ed alla Regia Scuola di Marina, tuttochè appartenenti comunque alli anzidetti corpi, è computato per intero.

Su quest' articolo il dep. De Candia propone un emendamento, pel quale vorrebbe che anche il servizio nei porti militari di prima classe fosse computato per intero, ma dietro le osservazioni del Ministro Cavour che disse avere in pensiero di regolare questa materia, il deputato suddetto ritira la sua mozione.

Proposto poscia l'

Art. 24. Gli anni di campagna di mare in tempo di guerra sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione.

Si considera principiata la campagna di guerra marittima dal momento in cui l'individuo trovasi imbarcato su di un R. Legno armato e destinato ad agire contro il nemico, o ad altro servizio militare inerente alla guerra.

Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi, essa è calcolata per un anno intiero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi

non può computarsi più che una campagna, salvo per legge si dichiari che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

Ai prigionieri di guerra il tempo della cattività è computato come servizio effettivo, ma qualunque ne sia la durata essi non hanno diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

Il servizio prestato a difesa di una piazza forte sottoposta a blocco od assedio, ovvero compresa nella zona delle operazioni di guerra, è pure calcolato come campagna di guerra.

Il servizio prestato dalle truppe o da qualsiasi individuo della R. Marina distaccate ad agire contro il nemico, o riunite ad un corpo di esercito formato sul piede di guerra per l'oggetto medesimo o per occupare un paese estero, è considerato come servizio di bordo in tempo di guerra marittima.

Il servizio militare a bordo dei Regi Legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll' aumento della metà sulla sua durata effettiva.

Non è valutato per l'aumento di cui sopra, il tempo trascorso in un porto o rada dei Regii Stati a bordo di un bastimento in istato di commissione.

La Commissione accettò tutti i primi sei alinea dell' articolo ed emendò gli ultimi due nel seguente modo:

Il servizio militare a bordo dei R. Legni armati in tempo di pace, o sulla costa in tempo di guerra mattima, è computato coll' aumento del terzo sulla sua durata effettiva.

Non è valutato per l' aumento di cui sopra il tempo trascorso in un porto o rada dei Regii Stati.

Cavour e *Martini* sostengono il progetto ministeriale concedendo il primo di computare il servizio a bordo dei regi legni armati in tempo di pace o sulla costa in tempo di guerra marittima coll' aumento del solo terzo sulla sua durata effettiva.

Dopo alcune altre parole del relatore Delcarretto la Camera approva il paragrafo 7 dell' articolo quale fu proposto dalla Commissione, e quindi il paragrafo 8 nei termini proposti dal Governo.

Viene poscia messo ai voti ed approvato l'intiero art. 24.

Si approvano dopo senza discussione gli articoli seguenti.

Art. 25. È computato in aggiunta al servizio militare pel conseguimento della pensione di ritiro per la metà della sua durata, la navigazione con retribuzione alla Cassa Invalidi mercantile sui bastimenti nazionali di commercio.

Dalla pubblicazione della presente legge in poi se in conformità della medesima sarà concessa una pensione ad individui della R. Marina, od a chi per essi, l' ammontare delle ritenzioni cui d' or innanzi fossero andati soggetti durante il servizio prestato alla marina mercantile, sarà dalla Cassa Invalidi mercantile versato nel pubblico Erario; un simile versamento sarà pur fatto da questo alla Cassa Invalidi nei casi di concessione di pensione fatta dopo la pubblicazione di questa legge ad un marinaio mercantile, od a chi per esso, il quale durante il servizio effettivo prestato alla marina militare sia andato soggetto a ritenzioni.

Art. 26. Il tempo eccedente gli anni interi di servizio o di grado è computato per l' anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato.

Art. 27. Sono eccettuati dai vantaggi fatti coll' art. 13 al Corpo della R. Marina i *caporali prevosti*.

Art. 28. Le vedove dei militari morti in battaglia od in servizio comandato, hanno diritto ad una pensione annua eguale alla metà del *maximum* fissato pel grado del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

Lo stesso diritto avranno le vedove dei militari morti in seguito a ferite riportate in battaglia od in servizio, ovvero per effetto di accidenti della guerra o delle malattie contagiose od endemiche, alle cui influenze siansi dovuti assoggettare in conseguenza del loro servizio, purchè il matrimonio sia anteriore all'epoca delle riportate ferite o malattie.

Questa pensione sarà aumentata di un quinto alle vedove degl' individui di bassa forza dei corpi della R. Marina, sulle paghe dei quali viene praticata la ritenenza del due e mezzo per cento.

Proposto l'art. 29 il ministro Cavour dichiara che accetta la soppressione proposta dalla Commissione del paragrafo relativo alle figlie dei militari, purchè si introduca nella legge un articolo d'aggiunta, col quale siano assicurati i diritti acquistati da quelli che hanno già pagato il soldo di ritenenza.

Delcarretto acconsente alla proposta del Ministro, osservando che l'articolo d'aggiunta sarà meglio collocato in fine della legge.

L' articolo 29 viene approvato quale fu proposto dalla Commissione nei seguenti termini:

Art. 29. I figli e le figlie nubili minorenni dei militari suindicati qualora siano altresì privi di madre, o venga essa a mancare dopo la morte del marito, avranno ragione cumulativamente ad un sussidio equivalente alla pensione che sarebbe spettata alla vedova madre.

La porzione di pensione dei figli giunti a maggiore età, e delle figlie maritate, andrà a beneficio dei fratelli e sorelle nubili tuttavia minorenni.

Per l'orfano d'ambi i sessi che in qualunque modo si trovi solo al godimento del sussidio, non avrà luogo l'aumento del quinto di cui al terzo alinea dell'articolo precedente.

Le vedove dei bass' uffiziali, marinai ed operai soggetti alla ritenenza del 2 1|2 per cento sulle loro paghe, morti nei casi suindicati, alle quali il defunto marito abbia lasciato più di un figlio, otterranno un aumento alla pensione di lire cinque per ogni figlio convivente con essa, escluso il primo.

Siffatto aumento cesserà però nella rispettiva quota per i maschi pervenuti all'età di anni dodici, e per le femmine d'anni quindici.

Vengono poscia approvati senza discussione gli articoli seguenti:

Art. 30. I figli dei militari suddetti avranno pure un titolo di preferenza ai posti gratuiti che si facessero vacanti negl'Istituti militari d'educazione dello Stato, compresovi il ritiro per le figlie dei militari, conchè adempiano alle condizioni prescritte dai regolamenti per l'ammessione ai medesimi.

Durante però il soggiorno loro in detti stabilimenti, eglino cesseranno di godere di quel sussidio o porzione di sussidio che potesse personalmente loro aspettare a tenore degli articoli precedenti. La detta porzione di sussidio andrà in accrescimento di quella onde godono i loro fratelli o sorelle, secondo le norme anzi indicate.

Art. 31. I figli dei militari menzionati all'articolo 28 avranno ancora un titolo di preferenza ai posti gratuiti che a carico del bilancio della marina saranno istituiti nei collegi convitti nazionali e negli istituti agrari, forestali, veterinari, e di arti e mestieri.

Essi parimenti andranno esenti da ogni diritto di minervale od altro che potesse essere imposto a favore dello Stato a coloro che frequentano le scuole elementari e tecniche, e godranno dello stesso beneficio nelle scuole secondarie se vi daranno prova d' idoneità.

Art. 32. L'ammessione ai posti gratuiti indicati agli articoli 30 e 31 avrà luogo per concorso fra individui appartenenti alle famiglie meno agiate per decisione del Ministero di Marina, dietro le norme che il Governo prescriverà con Decreto Reale.

Art. 33. Se un militare, figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario o di padre o madre vedova venisse a morte per le cagioni indicate nell'art. 28 della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alla vedova, semprecchè il militare non abbia lasciato vedova o figli.

Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle nubili minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 29, 30 e 31 pei figli orfani di militari.

Art. 34. Le vedove dei militari morti o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto e non contemplate all'articolo 28 della presente legge, avranno ragione:

Quelle degli ufficiali, bass'ufficiali, caporali, cannonieri e soldati, al quarto;

Quelle dei bassi ufficiali, degli operai e marinai sulle paghe dei quali si pratica la ritenenza del 2 1|2 per cento, al terzo della pensione che competeva al marito all' epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni all'epoca suddetta o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

La pensione però delle vedove degli ufficiali non potrà mai essere minore di quella che spetterebbe alla vedova dei bassi ufficiali in eguali condizioni di servizio.

Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni e quelle dei militari contemplati all' art. 8 dopo 15 anni di servizio o morti in servizio effettivo dopo aver servito egual tempo avranno ragione se di ufficiali, bassi ufficiali, caporali, cannonieri e soldati al quarto, se di bass'ufficiali, operai e marinai soggetti alla ritenenza, al terzo dell'assegnamento di riforma concesso o spettante al marito, alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente.

Art. 35. I figli dei militari contemplati nel precedente articolo i quali fossero o rimanessero privi eziandio della madre, avranno ragione ad un sussidio equivalente alla pensione sovra stabilita, fino all' epoca e nei modi indicati dall' articolo 29.

Art. 36. La vedova non ha diritto a pensione se il di lei matrimonio contratto mentre il marito si trovava in servizio effettivo od in aspettativa non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai regolamenti militari.

Art. 37. Nel caso di separazione di corpo definitivamente pronunciata contro la moglie, essa non ha ragione, diventando vedova, ad alcuna pensione.

Similmente la vedova o moglie o madre che passa ad altre nozze, perde ogni ragione alla pensione di cui è provveduta.

Nell' uno e nell' altro dei detti casi i figli, se ve ne sono, godranno del trattamento stabilito all' art. 35.

Art. 38. La pensione cumulativa delle vedove, degli orfani o congiunti di militari contemplati nel presente titolo, non potrà mai essere minore di lire cento.

Art. 39. Il Governo stabilirà con apposito Decreto Reale la misura e le norme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli, nel caso che questi o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra cagione non abitassero con lei.

(*Il resto della Camera lo daremo domani*).

Ieri davanti la sessione criminale del Magistrato d' Appello sedente in Torino: sotto la presidenza del conte Massa-Saluzzo, fu trattata la causa del nostro giornale, relativa agli articoli *Chiesa e Stato* dell' 8 settembre e *Che cosa è il Papa*, del 15 e 22 settembre 1850. Com' è noto questi fogli furono sequestrati, duraute l'assenza involontaria del Direttore del giornale, e il Tribunale di prima Cognizione, presidente Cambiaggio, con sua sentenza contumaciale 26 settembre, condannò l' autore degli articoli e Direttore del giornale Bianchi-Giovini ad un anno di carcere, a 2000 franchi di multa, e il gerente del giornale Rombaldo a sei mesi di carcere e a 1000 franchi di multa. Nei nostri fogli 24, 26, 27 dicembre 1850 e 12 gennaio 1851, abbiamo fatto conoscere le peregrine cose che si leggono in quella sentenza. Oltre le quali la fretta che ebbero i santi di regalare una gravosa condanna a Bianchi-Giovini, fe' sì che il sig. Cambiaggio nella plenitudine del suo zelo si credette dispensato dal far uso di qualunque delle formalità e cautele prescritte dal Codice di Procedura Penale, nel citarlo in giudizio.

Portata l'azione davanti al Tribunale d' Appello, i due prevenuti erano difesi dagli avvocati Cornero padre e Leandro Goffi, che misero in evidenza le numerose irregolarità incorse nell' iniziamento di questo processo: e il Magistrato decise, in quanto al Bianchi-Giovini, che non essendovi stata citazione regolare, e in quella che gli fu fatta essendosi ommesse le dilazioni prescritte dal Codice e rese indispensabili dalla circostauza eccezionale in cui egli si trovava, essa citazione era nulla, nulla quindi la sentenza, e perenta ogni successiva azione contro di lui. E rimandava il Rombaldo gerente del giornale, a ricominciare il processo, salvo il ricorso in cassazione.

Molti pensano però, che dovendosi i reati di stampa considerare sotto un punto di vista diverso dai reati comuni, anche il Rombaldo dovrebb'essere assolto, per la ragione che mancando l'imputato principale, e venendo perento l' oggetto dell'imputazione, non vi può più essere azione neppure contro il complice secondario, qual è il gerente di un giornale.

Oggi poi, davanti lo stesso magistrato di Appello, presieduto dal consigliere anziano signor cav. Ropolo fu agitato un altro processo contro il nostro giornale, per l' articolo *I diritti della Chiesa* inserito nel foglio 2 aprile 1850.

Anche contro di questo il sempre ben amato dai santi signor Cambiaggio, presidente nel tribunale di prima cognizione, con una sentenza che par quasi uscita dalle officine dell' *Armonia*, condannò il Bianchi-Giovini a 15 giorni di carcere con 300 franchi di multa, ed il Rombaldo a sei giorni di carcere e 200 franchi di multa.

Gl'imputati furono difesi dagli avvocati Cornero padre e Chiaves. L'ordine di procedura pativa quivi pure diverse magagne che furono lucidamente esposte dai due egregi difensori. Ma in onta di ciò, in onta alla valente difesa sostenuta principalmente dall'avvocato Chiaves, e a quanto in propria discolpa addusse il Bianchi-Giovini, il magistrato confermò la sentenza del tribunale di prima Cognizione, salvo il ricorso in Cassazione.

Noi non sappiamo ciò che farà il tribunale Supremo; ma o annulli la decisione dell'Appello o la confermi, la sentenza del tribunale presieduto dal signor Cambiaggio rimarrà sempre come un modello di stravaganza, di parzialità e di fanatismo. Ci riserviamo di farla conoscere ai nostri lettori coll'aggiunta di un commentario.

— La *Gazzetta Piemontese* pubblica altre nomine nel personale della magistratura.

-- Finalmente l'Ispettorato delle Poste, ha trovato modo di tener costantemente avvertito il pubblico, delle ore designate per l' impostazione delle lettere. Sarebbe oltremodo utile che un uguale affisso fosse posto alle buche succursali, coll' indicazione delle ore delle levate delle lettere; inoltre dovrebbesi aumentare il numero delle buche, stabilendone ne' sobborghi, e in vicinanza delle porte delle città. Tutte queste facilitazioni raggiungono il duplice scopo di diminuire l'incomodo de' cittadini, e aumentare la rendita dell' Erario.

NOTIZIE DEL MATTINO

Parigi, 4 maggio. L'anniversario della proclamazione della Repubblica fu solennizzato senza grande rumore. La popolazione è tranquilla, e tutta la guarnigione fu consegnata. La pioggia impedisce i numerosi attruppamenti.

Forlì, 26 aprile. Furono condannati, dal giudizio statario a morte mediante fucilazione, Giuseppe e Luigi Rondoni, Giuseppe Lazzarini e Luigi Lolli, i due primi malandrini della banda di Passatore, che presero parte all' invasione di Forlimpopoli, ed i secondi rei di ricettazione di quei masnadieri.

La sentenza fu eseguita in Forlimpopoli, nel largo del piazzale di quel teatro.

A. Bianchi-Giovini *direttore*.
G. Rombaldo *gerente*.

INSERZIONE A PAGAMENTO

Torino, 4 maggio 1851.

I proprietari del Rione di Porta Susa informati, siccome sia in corso da parte del Municipio un progetto di ampliazione, nel quale è designato un ponte sulla Dora in protendimento delle strade di San Solutore, collo scopo di menomare il soverchio andirivieni, che s' incontra sul Ponte attuale di Dora e nelle strade che dal medesimo conducono alla capitale, e per dare maggior commercio a Porta Susa sonosi radunati in gran numero in una delle sale del Collegio Nazionale detto del Carmine, ed hanno deliberato di nominare per voti una Commissione, incaricandola, tra le altre cose, di far pervenire a chi di dovere la loro formale opposizione a che si dia eseguimento alla costruzione del nuovo Ponte nel sopra indicato sito, comecchè ben lungi dal produrre il detto intento, verrebbe anzi d'altra parte a segregare totalmente il notevole Borgo di San Donato, già troppo trascurato dal Municipio.

La Commissione si compone dei signori
Faldella notaio Luigi Filippo.
Iuva avv. Giacomo per l' ospedale Maggiore di San Giovanni.
Blachier cav. Federico.
Calcina causidico.
Giacobino Giacomo.

Tutti quei proprietari, che non hanno potuto sottoscrivere il relativo verbale sono avvertiti, che fino a giovedì 8 corrente, il medesimo è aperto alla loro firma presso il negozio da capellaio e pellicciaio eredi Cravario e Rovere in Doragrossa, num. 13.

FONDI PUBBLICI

Borsa di Torino. — 6 maggio.

5 p. 100	1819 decorrenza	1 aprile	L.	83 00
»	1831	» 1 genn.	»	84 00
»	1848 7.bre	» 1 marzo	»	82 00
»	1849 giugno	» 1 genn.	»	81 50
»	1834 obb.	» 1 genn.	»	970 00
»	1849 obb.	» 1 aprile	»	915 00
Azioni Banca Naz. god.		1 genn.	»	1608 00
» Società del Gaz god.		1 genn.	»	1750 00
» Gaz Albani di 600		. . . .	»	650 00

Borsa di Parigi. — 3 maggio.

Franc. 5 0|0 decorrenza	22 marzo .	L.	91 00
» 3 0|0	» 22 » .	»	56 50
Azioni della Banca god.	1 genn. .	»	2070 00
Piem. 5 0|0 1849	» 1 genn. .	»	80 50
Obbligazioni 1834	» 1 » . .	»	00 00
» 1849	» 1 ottobre	»	905 00

Borsa di Lione. — 4 maggio.

Franc. 5 0|0 decorrenza 22 7.bre .	L.	89 60
Piem. 5 0|0 1849 » 1 luglio .	»	80 05
Obbligazioni 1849 » 1 aprile .	»	— —

TEATRI D' OGGI

Teatro Carignano Compagnia drammatica al servizio di S. M. sarda, recita: *Stifellius.*

Teatro Nazionale Opera: *Attila* - [Ballo: *Il Duca ed il Paggio.*

Teatro D' Angennes Compagnia drammatica francese: Riposo.

Teatro Sutera Opera: *Crispino e la Comare.*

Teatro Gerbino la Compagnia drammatica Bassi e Preda recita: *La notte degli schiaffi.*

Circo Sales la dram. Compagnia Rossi e Leigheb recita:

Teatro Diurno la dramm. Comp. Peruchetti e Giannuzzi recita: *L' incendio di Chieri.*

Tipografia Arnaldi.